

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 ottobre 2019)

INDICE

AGOSTINELLI: sulla tutela dei diritti delle madri nelle strutture penitenziarie (4-02299) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )		zioni elettorali (4-02047) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	1012
BOTTO ed altri: sui divieti di circolazione di mezzi pesanti sulla sopraelevata di Genova (4-01637) (risp. DE MICHELI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i> )	Pag. 1006	PAPATHEU: sulla vicenda di "Angeli e demoni" e sull'affido dei bambini (4-02112) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	1016
CRUCIOLI: sulla chiusura del carcere "Sant'Agostino" di Savona (4-01206) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	1009	VITALI: sull'orario di lavoro e sullo straordinario dei dirigenti della Polizia penitenziaria (4-02002) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	1019
DE PETRIS: sul certificato penale necessario alla partecipazione dei candidati a competi-			

AGOSTINELLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in Italia gli istituti penitenziari dedicati alle sole donne sono appena 5 (Empoli, Pozzuoli, Roma "Rebibbia", Trani e Venezia "Giudecca"), mentre sono 52 i reparti femminili all'interno di carceri maschili;

secondo gli ultimi dati della sezione statistica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornati al 31 agosto 2018, sono presenti nelle carceri italiane in tutto 52 madri con 62 bambini, quasi equamente distribuite tra italiane (27 con 33 figli al seguito) e straniere (25 con 29 figli). Il *record* è detenuto dal carcere di Rebibbia, dove sono presenti 13 donne con 16 figli;

al 31 maggio 2018 i bambini sotto i 3 anni all'interno di penitenziari (in aree denominate "sezioni nido") erano 8 (con 7 mamme). Qui i bambini possono restare con le loro madri fino all'età di 3 anni;

considerato che:

la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, consente alle detenute di tenere con sé i bambini fino all'età di 3 anni; la stessa legge, allo scopo di tutelare la salute psicofisica dei bambini e delle loro madri, prevede l'inserimento di specialisti (ostetriche, ginecologi e pediatri) e l'istituzione di appositi asili nido nelle strutture penitenziarie;

la legge 21 aprile 2011, n. 62, ha riconosciuto gli istituti a custodia attenuata per detenute madri (Icam), più vicini ad un asilo che ad una prigione, proprio per dare ai bambini un'"atmosfera di casa", evitando i traumi della detenzione, innalzando da 3 a 6 anni il limite di età entro il quale ai bambini è consentito rimanere nella struttura penitenziaria con le madri;

nati in via sperimentale, dal 2007 ad oggi sono stati realizzati in Italia 5 Icam: oltre all'Icam di Milano, sono già attivi quello di Venezia, Senorbì (in provincia di Cagliari), Lauro (Avellino) e Torino;

in altri istituti, come "Rebibbia" a Roma, sono previsti solamente asili nido all'interno delle sezioni femminili;

al 31 maggio 2018, i bambini presenti nei 5 Icam erano 18 e le rispettive mamme 15;

la legge n. 62 del 2011 consente, salvo i casi di eccezionali esigenze cautelari dovute a gravi reati, la possibilità di scontare la pena in una casa famiglia protetta: veri e propri appartamenti dove le donne possono trascorrere la detenzione domiciliare portando con sé i bambini fino a 10 anni;

la legge, però, non prevede che lo Stato stanzi i fondi per realizzare queste strutture, rimettendo l'impegno di spesa agli enti locali. Stando alle dichiarazioni di Susanna Marietti dell'associazione Antigone "gli enti locali, però, ci hanno pensato pochissimo";

a 7 anni dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 2011 esiste solo una struttura di questo tipo in Italia: la "Casa di Leda", nata nel 2017 a Roma,

si chiede di sapere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per potenziare gli Icam e le case famiglia protette, nonché tutelare al meglio i diritti delle madri e dei bambini nelle strutture penitenziarie.

(4-02299)

(15 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Questo Ministero sta attivamente proseguendo nel solco dell'impegno per l'attuazione della legge n. 62 del 2011 recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori", finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei minori all'interno degli istituti detentivi, nonché a una più efficace tutela della relazione genitoriale dei soggetti detenuti, attraverso l'istituzione di apposite strutture (ICAM e case famiglia protette) destinate alla permanenza, in ambiente idoneo, dei minori conviventi con genitori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Di tali strutture, a rigore solo gli ICAM fanno parte del circuito detentivo e sono gestiti dall'amministrazione penitenziaria, che ha dato impulso ad una serie di azioni di potenziamento della loro rete territoriale, nonché alla sensibilizzazione dell'Autorità giudiziaria per l'assegnazione delle donne in custodia cautelare e/o condannate, con figli tra 0 e 6 anni, presso gli istituti a custodia attenuata.

È intendimento di questo Ministero estendere quanto più possibile la rete nazionale degli ICAM così da rafforzare, anche per questa tipologia di strutture, la garanzia del principio di territorialità.

Proprio in questa direzione si iscrivono l'imminente completamento dei lavori di realizzazione degli ICAM di Roma, la cui attivazione è prevista per l'anno venturo, ed il progetto per la realizzazione di una sede ICAM a Firenze in uno stabile di proprietà dell'Opera Madonnina del Grappa, rispetto a cui la fase progettuale e di aggiudicazione dei lavori sono state curate dalla Società della Salute di Firenze.

Tali strutture, pertanto, andranno ad affiancarsi a quelle attualmente già in essere di Milano "San Vittore", di Torino "Le Vallette", di Venezia "Giudecca", di Cagliari e di Lauro (quest'ultima caratterizzata dalla collaborazione al progetto della Facoltà d'Architettura dell'Università degli Studi "Federico II di Napoli).

In tale percorso si inserisce, altresì, la programmata destinazione a istituto penitenziario femminile a trattamento avanzato della ex Caserma "Cesare Battisti" adiacente all'area delle ex acciaierie di Bagnoli, recentemente ceduta, grazie al cosiddetto decreto legge "Semplificazione" (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) dal Ministero della difesa a questo Ministero che è in procinto di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori di bonifica e messa in sicurezza.

Si tratta di un complesso particolarmente ricco di verde alberato, per il quale è in previsione la dotazione di unità abitative per le detenute madri con prole e di alloggiamenti con servizi che verranno appositamente studiati e progettati dal competente ufficio tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche in collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca operanti nel settore. È di tutta evidenza, pertanto, l'apertura di questo Ministero a favorire ulteriori analoghe esperienze sul territorio nazionale sulla base di eventuali ulteriori proposte dovessero essere avanzate dai competenti Provveditorati regionali, in base ai rispettivi fabbisogni territoriali.

Per quanto attiene alle presenze detentive, aggiornate al mese di ottobre, presso gli ICAM del Paese erano ospitati un totale di 29 detenute madri con 33 minori al seguito, che fruiscono di spazi adeguati e di un trattamento penitenziario ispirato alla vita familiare e comunitaria, con assistenza di personale specializzato per la cura dell'infanzia.

Restano nelle sezioni nido di istituti ordinari un totale di 16 madri con altrettanti minori al seguito, a causa della presenza di condizioni ostative all'inserimento negli ICAM delle madri (persistenza di esigenze cautelari eccezionali o posizione giuridica che non consente l'ammissione alla deten-

zione domiciliare), ovvero del rifiuto, da parte delle stesse, di essere assegnate a tali strutture, onde evitare l'allontanamento dai luoghi di riferimento familiare e sociale, situazione quest'ultima a cui, come detto, si intende porre rimedio favorendo una progressiva estensione della rete di istituti a custodia attenuata su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le case famiglia protette, previste all'art. 4 della legge n. 62 del 2011, la realizzazione della casa famiglia di Leda a Roma (presso la quale vivevano, fino allo scorso febbraio, 6 madri e 6 bambini) è stata possibile grazie all'intesa e al partenariato tra il D.A.P., il Comune di Roma e la Fondazione Poste Insieme, mentre quella della casa famiglia gestita a Milano dall'Associazione Ciao (che ospitava, nello stesso mese di febbraio, 4 donne con i propri bambini) si è resa possibile grazie all'intesa tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, il Comune di Milano e l'Associazione Ciao.

In prospettiva futura resta fermo l'impegno a favorire la promozione di ulteriori iniziative progettuali, in attuazione del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 62 del 2011, che prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero della giustizia e gli enti locali, volte all'individuazione di strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette, senza oneri a proprio carico.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 ottobre 2019)

---

BOTTO, CASTALDI, CORRADO, DONNO, DRAGO, LAN-  
NUTTI, LEONE, NOCERINO, SANTILLO, TRENTACOSTE. - *Al Mini-  
stro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la strada sopraelevata "Aldo Moro" a Genova, con i suoi oltre 6 chilometri di carreggiate, costituisce un elemento fondamentale della viabilità cittadina. In particolare, secondo verifiche del 2010, il traffico su questo asse è stimato in 80.000 veicoli giornalieri ("Capitolato tecnico di gara, Realizzazione sistema di controllo della velocità media sulla strada sopraelevata A. Moro nel Comune di Genova");

dopo il crollo del "ponte Morandi" la sopraelevata è frequentemente percorsa da camion e tir. Purtroppo i divieti di transito noti, quali limiti di altezza massimo 3,90 metri, e l'accesso ai veicoli con peso superiore alle 2,5 tonnellate, vengono infranti, con una certa costanza, da parte di

*pullman*, camion, tir e altri mezzi pesanti con capacità anche fino a 4 tonnellate;

la strada Aldo Moro ha i suoi accessi principali, utilizzati dai tir, presso l'uscita autostradale "Genova ovest" e l'ingresso da levante, sito presso la rotonda di fronte all'ingresso della fiera nel municipio VIII Medio Levante;

le azioni sanzionatorie in atto parrebbero non arginare il fenomeno con grave pericolo per la circolazione stradale e, di conseguenza, per la tenuta statica dell'infrastruttura. "La centrale operativa della Municipale (...) comunica di aver sanzionato negli ultimi otto mesi 195 mezzi pesanti. Il che significa che, in media, un camion al giorno prende la Sopraelevata", come si legge su "genovatoday" il 21 agosto 2018;

gli interventi manutentivi sulla strada risultano insufficienti e accanto a volontarie infrazioni del codice stradale sembrano convivere disattenzioni e sbagli nell'imboccare la strada da parte di mezzi dalla stazza non autorizzata;

la Polizia municipale ha chiesto all'autoreparto, titolare della sorveglianza sulla sopraelevata, di "fare il possibile (...) benché anche loro siano totalmente coinvolti nei servizi per la viabilità della zona colpita dal disastro, per assicurare una pattuglia sulla sopraelevata per impedire l'accesso o almeno sanzionare i tir che si immettono sulla strada";

in data 27 gennaio 2019, dopo soli 17 giorni dal montaggio, sono stati rimossi i limitatori di sagoma che impedivano l'accesso alla sopraelevata ai tir come si apprende da "primocanale" lo stesso giorno;

in data 11 aprile 2019, nonostante le diverse indicazioni, presso la sopraelevata ancora circolavano tir;

semberebbe che il Comune di Genova, sebbene la gestione della viabilità della strada sia di propria competenza, non intenda svolgere un puntuale lavoro di controllo per impedire l'attraversamento da parte di camion e tir ponendo, quindi, in pericolo i cittadini genovesi e tutti coloro i quali ne usufruiscono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare affinché sia garantita la sicurezza e l'incolumità dei cittadini anche assicurando a corretta viabilità della sopraelevata Aldo Moro evitando la possibilità di danni ed eventuali cedimenti della struttura.

(4-01637)

(14 maggio 2019)

RISPOSTA. - Si forniscono i seguenti elementi di risposta, sulla base delle sole informazioni fornite dal Ministero dell'interno, per il tramite della Prefettura di Genova - UTG, trattandosi di viabilità locale.

La sopraelevata Aldo Moro è una strada comunale a scorrimento veloce che collega l'area di Levante e quella di Ponente della città di Genova e su cui vige il divieto di transito per i veicoli di peso complessivo superiore a 2,5 tonnellate.

Durante la fase emergenziale correlata al crollo del ponte Morandi, connotata da inevitabili e sensibili ricadute sul sistema di viabilità cittadino, sulla predetta arteria stradale si è registrato un aumento dei transiti abusivi, nonostante il posizionamento di apposita segnaletica in corrispondenza degli accessi e l'installazione di pannelli luminosi riproducenti il messaggio di divieto per i mezzi pesanti.

Pertanto, al fine di porre un freno alla richiamata criticità, la Polizia locale ha disposto, in una prima fase, presidi statici presso tutti i sei varchi di accesso alla sopraelevata, impegnando per quarantasei giorni oltre 1.000 agenti.

Successivamente, nel novembre 2018, in attesa di installare un sistema di barriere limitatrici di altezza (metri 3.20), è stato ripristinato un monitoraggio dinamico della citata sopraelevata, periodicamente implementato con la predisposizione di presidi statici presso gli accessi più ricorrentemente violati, come quello posto in corrispondenza della rampa discendente dal casello autostradale di Genova Ovest.

Alla fine dello scorso mese di maggio, il predetto sistema di dissuasori è stato installato sui varchi di ingresso della sopraelevata e il divieto di transito per i mezzi interdetti è stato reso ancora più visibile con la tracciatura di apposita segnaletica orizzontale, in aggiunta a quella verticale preesistente.

Da quel momento, come ha precisato il Comune di Genova, il numero di violazioni ha fatto registrare una sensibile contrazione, rilevata

dalle pattuglie giornaliere della Polizia locale, tuttora impegnate a svolgere mirati servizi di vigilanza sulla tratta in argomento.

In particolare, il Ministero dell'interno riferisce che nel periodo 1° giugno-31 agosto del corrente anno sono stati accertati e sanzionati 33 transiti abusivi, a fronte dei 171 verbalizzati nei tre mesi antecedenti all'installazione dei dissuasori, con una percentuale di riduzione delle infrazioni superiore all'80 per cento.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

DE MICHELI

(21 ottobre 2019)

---

CRUCIOLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 7 ottobre 2015 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria *pro tempore* dava notizia al presidente del Tribunale di Savona e al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona del piano di ammodernamento del patrimonio penitenziario edilizio che avrebbe portato alla chiusura della casa circondariale "Sant'Agostino" di Savona con contestuale edificazione di una nuova struttura in prossimità della città e ricollocamento dei detenuti in attesa di giudizio presso l'istituto penitenziario di Genova "Marassi";

con decreto del Ministro della giustizia 28 dicembre 2015 veniva soppressa la casa circondariale Sant'Agostino di Savona;

in data 19 gennaio 2016 il provveditorato regionale per la Liguria (Servizio della performance delle strutture penitenziarie) relazionava in merito al sopralluogo presso tale istituto, al fine di verificare la messa in sicurezza dei luoghi, per proseguire con le attività di restituzione dell'immobile all'Agenzia del demanio e del territorio;

con decreto n. 2308 del 22 gennaio 2016 il provveditorato Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvedeva all'istituzione dell'ufficio stralcio della soppressa casa circondariale presso la scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'amministrazione penitenziaria di Cairo Montenotte "Andrea Schivo";

in data 3 giugno 2016 si concludevano le operazioni di dismissione con la chiusura definitiva della struttura;



considerato che:

i detenuti in attesa di giudizio residenti nella casa circondariale di Savona sono stati ricollocati presso l'istituto penitenziario di Marassi, già in parte sovraffollato;

ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in corso di conversione da parte del Parlamento, rubricato "Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria", entrato in vigore il 15 dicembre 2018, sono state assegnate nuove funzioni al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria circa la realizzazione di una nuova casa circondariale nel savonese, anche alla luce del programma dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 135, attualmente in fase di elaborazione;

quale sia la futura destinazione d'uso dell'ex casa circondariale di Savona ad oggi in proprietà dell'Agenzia del demanio.

(4-01206)

(6 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Va considerato in premessa che tra le priorità di questo Dicastero figura senz'altro il proposito di fronteggiare incisivamente il fenomeno del sovraffollamento carcerario, tra l'altro attraverso un adeguato potenziamento dell'edilizia carceraria.

In questa direzione si iscrive innanzitutto l'adozione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all'art. 7, prevede misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria, tra cui l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali o non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali in favore di terzi, ai fini della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

In tale contesto, il territorio savonese è all'attenzione di questo Dicastero; proprio in ossequio alla richiamata disposizione normativa, infatti,

nell'ambito dell'iniziativa "Situazione di sovraffollamento carceri italiane - piano di riequilibrio territoriale sistema penitenziario — proposta di riconversione caserme in istituti penitenziari", il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in collaborazione con il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, aveva rivolto l'attenzione al compendio militare sito nella provincia di Savona in località Albenga (ex caserma Aldo Turinetto).

Tale iniziativa, tuttavia, ha dato esito negativo, poiché si è appreso che per il cespite in argomento, già trasferito in proprietà al Comune di Albenga a far data dal 2 dicembre 2014, è previsto l'affidamento dell'incarico per la progettazione di un polo scolastico.

Resta fermo, tuttavia, il proposito di realizzare nel circondario savonese una nuova struttura penitenziaria ed a tal fine sono attualmente in corso i procedimenti a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione dell'area in cui ubicarla; questo nel più ampio contesto di un generalizzato disegno di potenziamento dell'edilizia penitenziaria. In tal senso, va richiamata la previsione della legge di bilancio per il 2019 secondo cui le risorse del "Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario" non utilizzate per la copertura dei decreti legislativi di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, possono essere destinate ad interventi urgenti di edilizia penitenziaria e manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

Inoltre, il perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce le risorse di cui al fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), assegnerà in bilancio maggiori risorse all'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile per complessivi 725,4 milioni di euro nel periodo 2018-2033, di cui 280 milioni di euro per interventi connessi all'adeguamento e all'ammodernamento delle strutture penitenziarie e per la realizzazione di nuovi istituti.

Va altresì fatta menzione dell'iscrizione nel bilancio 2019/2021 delle risorse attribuite all'amministrazione penitenziaria in applicazione del decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto "Sicurezza", che assegna alla medesima amministrazione (oltre ai 2 milioni di euro per l'anno 2018) 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2026 (per complessivi 190 milioni di euro) da destinare ad interventi per favorire la piena operatività del corpo di Polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie.

Si tratta, in sintesi, di una serie di misure che, evidentemente, potranno essere orientate a beneficio di iniziative e soluzioni di edilizia penitenziaria in vari territori del Paese, tra cui evidentemente quello savonese che, come detto, è già allo studio di questo Dicastero.

Da ultimo, per completezza di informazioni, con specifico riferimento alla destinazione dell'ex casa circondariale di Savona, va precisato che trattandosi di un cespite confluito nell'asse patrimoniale dell'Agenzia del demanio, è venuto meno ogni profilo di competenza in capo al Ministero della giustizia.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 ottobre 2019)

---

DE PETRIS. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che la legge n. 3 del 2019 al comma 14 dell'art. 1 prevede testualmente che "i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito *internet* del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati";

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

la norma, evidentemente confusa e imprecisa, è priva di qualsiasi riferimento normativo atto ad individuare in modo inequivocabile quale sia il certificato penale, e peraltro risulta priva anche dell'indicazione delle norme derogate in riferimento al, non richiesto, consenso degli interessati; pertanto, di fatto e di diritto risulta inapplicabile e sottopone i soggetti obbligati al rischio, da un lato, di sanzioni, dall'altro, di azioni di responsabilità da parte dei singoli candidati;

peraltro, in spregio al principio consolidato, che prevede la gratuità e l'esenzione dai bolli per tutta la documentazione necessaria al procedimento elettorale, la norma prevede esclusivamente che le imposte ed ogni altra spesa siano ridotti della metà, ma di fatto, come si evince dalla visione dei certificati penali pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'interno, i

costi per l'emissione di questo, imprecisato, certificato penale sono i più svariati;

numerosi candidati di quasi tutte le formazioni politiche, in riferimento alle ultime elezioni europee, hanno ottenuto dagli uffici pubblici un certificato "elettorale del casellario giudiziale", apparentemente identico al certificato "penale", con l'unica differenza appunto nella definizione "elettorale". L'impercettibile differenza può trarre, e di fatto ha tratto, in inganno numerosi candidati e liste, le quali però si sono viste recapitare una formale contestazione dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, alla quale potrebbe far seguito una sanzione. Senza considerare che, evidentemente, nemmeno i funzionari dei tribunali avessero chiaro quale certificato dovessero consegnare;

per le formazioni politiche, in assenza della collaborazione del singolo candidato, è materialmente impossibile ottenere il certificato penale, rischiando di incorrere in una sanzione pecuniaria, peraltro significativa, pur non avendo una responsabilità diretta nell'eventualità di un'omessa pubblicazione;

pur essendo già intervenute modifiche sostanziali della legge citata, anche all'interno del comma 14 (così modificato dal decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019), il Governo ha dato parere negativo su tutte le proposte emendative tese a rendere più chiara ed applicabile questa norma, escludendo per esempio che la richiesta dei certificati potesse essere fatta dai delegati di lista,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministro della giustizia non abbia ritenuto di inviare una circolare esplicativa a tutti gli uffici periferici, nella quale fosse indicato quale certificato penale dovesse essere prodotto, a richiesta dei candidati, e quale dovesse essere l'importo, ridotto della metà, delle spese e dei bolli esigibili;

quali azioni concrete intendano promuovere i Ministri in indirizzo al fine di semplificare il procedimento elettorale, da questa norma pesantemente condizionato, per garantire l'accesso più largo possibile e senza condizionamenti irragionevoli di tutti i cittadini alle competizioni elettorali.

(4-02047)

(31 luglio 2019)

RISPOSTA. - Va preliminarmente evidenziato, per quanto di competenza del Ministero della giustizia, che la disciplina del certificato del casellario giudiziale è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Detto testo unico è stato di recente modificato dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122. Con specifico riferimento al contenuto del certificato del casellario giudiziale ed al procedimento per il suo rilascio, il legislatore delegato ha innanzitutto unificato le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, in precedenza rappresentate dai certificati generale, penale e civile.

Infatti, il nuovo testo dell'articolo 24 individua un'unica *species* di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo e semplifica il suo contenuto, prevedendo che in esso non si faccia menzione, né dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa.

È stato inoltre ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, mediante riformulazione degli articoli 28 e 39 del testo unico.

In particolare, il nuovo testo dell'articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi.

Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili, in linea con quanto previsto dall'art. 24 per il certificato a richiesta dell'interessato.

Con riferimento agli obblighi imposti dalla legge n. 3 del 2019, non sembra si possa dubitare, posto che i partiti politici non sono in alcun modo qualificabili come pubbliche amministrazioni o come incaricati di pubblici servizi e considerato il chiaro tenore letterale della norma citata dall'interrogante, del fatto che il certificato cui fanno riferimento gli articoli 14 e 15 della legge del 2019 debba essere identificato in quello disciplinato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, dovendosi di conseguenza escludere che il certificato possa essere richiesto direttamente dal partito o dal movimento politico e dovendosi invece ritenere

che "interessato" al rilascio non possa che essere colui il quale intende presentare la sua candidatura.

Non deve infatti indurre in errore la previsione secondo la quale "Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà", che, malgrado *l'incipit*, non si contrappone ad una diversa disposizione volta a regolamentare il caso in cui il certificato sia richiesto dal partito o dal movimento politico, ma semplicemente individua i presupposti in presenza dei quali il richiedente ha diritto alla riduzione delle somme dovute ai pubblici uffici per il rilascio del certificato.

L'unico obbligo che sembra gravare direttamente sui partiti o movimenti e la cui violazione è sanzionata ai sensi del comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, è quello, dunque, della pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato.

Pare così evidente che il legislatore abbia inteso rimettere a partiti, movimenti e liste, nel rispetto della loro autonomia, la gestione del rapporto con i candidati, anche con riferimento all'acquisizione del certificato penale, assicurando ai predetti enti, in relazione all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, un termine, non manifestamente incongruo, per provvedervi. La pubblicazione, infatti, deve avvenire entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali.

Diverso, quindi, dal certificato del casellario giudiziale è il "certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato" di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, che viene richiesto dall'interessato o dalla pubblica amministrazione e che contiene soltanto le iscrizioni che incidono sull'esercizio del diritto di voto.

Sotto il profilo della questione relativa alla mancata gratuità del certificato penale, giova precisare che nelle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno, si legge che "gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti dall'imposta di bollo". Orbene, tra i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature, elencati anche dalle stesse istruzioni, non figura il certificato del casellario.

Da ciò deve ragionevolmente desumersi che, qualora il candidato richieda il proprio certificato penale ai fini dell'esibizione al partito o movimento o lista di appartenenza, lo stesso sarà tenuto al pagamento del bollo oltre che dei diritti.

L'interpretazione esposta trova conferma, del resto, proprio nella legge n. 3 del 2019, la quale ha previsto che, qualora l'interessato dichiari sotto la propria responsabilità di richiedere il certificato per la finalità di rendere pubblici, in occasione della propria candidatura elettorale, i dati in esso riportati, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto sono ridotti della metà.

La disciplina in questione, quindi, come desumibile dagli obiettivi di trasparenza che la connota ha finalità di garanzia per il sistema e non risulta in alcun modo appesantire il procedimento elettorale.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 ottobre 2019)

---

PAPATHEU. - *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 27 giugno 2019 i Carabinieri di Reggio Emilia, nell'ambito di indagini su presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato la gestione di minori in affido nel Comune di Bibbiano (provincia di Reggio Emilia), hanno eseguito una serie di misure cautelari nell'ipotesi che vi sia un'organizzazione che, nel manipolare comportamenti e testimonianze di bambini, sottragga i piccoli a famiglie in difficoltà per assegnarli, dietro pagamento (si sospetta un giro d'affari di migliaia di euro), ad amici o conoscenti ritenuti ufficialmente più "idonei";

nell'indagine, denominata "Angeli e demoni", la Procura di Reggio, a vario titolo, ha formulato ipotesi di reato quali frode processuale, depistaggio, abuso d'ufficio, maltrattamenti su minori, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione, peculato d'uso e lesioni gravissime. L'indagine interessa 18 persone, tra cui politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti;

in attesa degli opportuni accertamenti di carattere giudiziario nelle sedi competenti sulle responsabilità dei fatti, si è intanto appreso che i minori, tolti alle famiglie, venivano inseriti in un percorso di cura gestito dalla onlus "Hansel e Gretel";

in questo quadro le istituzioni, per quanto di loro competenza, dovranno tutelare i bambini ed intanto appurare in modo obiettivo e trasparente che non vi siano state e non vi siano condotte non idonee o rapporti di connivenza di alcun genere della politica e dei partiti, anche in riferimento ad aspetti da chiarire come i finanziamenti all'associazione interessata dalle indagini in corso;

in questo drammatico contesto, si evidenzia come l'affido, che dovrebbe costituire una misura temporanea di aiuto e protezione per i minori in difficoltà, funzionale al mantenimento della relazione con la famiglia d'origine, spesso si trasforma in una soluzione permanente, con proroghe in oltre il 60 per cento dei casi dopo i 24 mesi e la conseguenza che non si raggiunge mai una stabilità familiare fondamentale per lo sviluppo del bambino in difficoltà nell'ambito della propria famiglia;

la lacunosità dei dati di attuazione dell'istituto dell'affido rende difficoltoso avere piena conoscenza dell'ampiezza del fenomeno, stante che anche la "Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", presentata ogni 3 anni al Parlamento dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali e trasmessa da ultimo nel gennaio 2018, contiene dati aggiornati solo al biennio 2014-2015;

per quanto concerne una corretta disciplina della materia un apposito disegno di legge è stato presentato al Senato dal Gruppo Forza Italia su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e di tutela dei minori in affidamento" (AS 1389),

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza siano state intraprese per contrastare tali condotte a danno dei più piccoli, dovendo fare il possibile affinché gravi vicende del genere non possano più verificarsi e a tutela, con ogni mezzo, dei bambini in affido.

(4-02112)

(7 agosto 2019)

RISPOSTA. - Il tema proposto con l'atto di sindacato ispettivo in esame è oggetto di costante attenzione da parte del Ministero, ancor di più in questo momento storico nel quale le recenti notizie giornalistiche in ordine alle inchieste denominate "Veleno" ed "Angeli e Demoni" sui bambini sottratti alle loro famiglie di origine per essere destinati all'affido hanno scosso la coscienza sociale del Paese. Il Ministero della giustizia rispetto a tali eventi e nei limiti delle sue competenze istituzionali, esulando peraltro



da esse il controllo sulla case famiglia, ha prontamente attivato tutti i suoi poteri di verifica ed approfondimento delle questioni relative alla correttezza dei procedimenti di affido e più in generale dell'operato giurisdizionale correlato, anche attraverso l'Ispettorato che sta ponendo in essere una capillare attività di controllo.

Con decreto del 22 luglio 2019 il Ministro della giustizia ha istituito, infatti, una "Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori", a cui sono stati affidati compiti ricognitivi e di monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione vigente in materia di collocamento dei minori in istituti di ricovero pubblico o privati e di affidamento eterofamiliare, procedendo, ove necessario, all'interlocuzione con i soggetti istituzionalmente coinvolti. Tanto al fine di evidenziare eventuali profili di criticità della normativa in esame ed esaminare ed elaborare eventuali proposte di modifica legislativa. Lo scopo è stato, altresì, quello di promuovere la creazione di una banca dati nazionale integrata relativa agli affidi familiari.

La squadra si è riunita, per la prima volta, in data 31 luglio 2019 ed ha deliberato di procedere ad un'attività di ricognizione presso gli uffici giudiziari interessati, al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

Sul piano operativo è stato diramato un questionario a tutti gli uffici giudiziari coinvolti al fine di fotografare la realtà esistente in tema di affidi familiari attraverso un'opera ricognitiva a tappeto. Questo dato conoscitivo consentirà a tale organismo di compiere le scelte di intervento, anche normative, ritenute necessarie nei settori che avranno evidenziato le maggiori criticità.

In attesa di valutare i risultati completi dell'avviato monitoraggio, essendo soltanto di recente scaduto il termine per la compilazione del questionario, la squadra si è nuovamente riunita per fare il punto sullo stato delle attività messe in campo. Parallelamente, infatti, il Ministero ha svolto un'attività di ricognizione della normativa vigente sul tema e della correlata giurisprudenza applicativa in materia, al fine di approfondire l'operatività concreta del dettato legislativo e far emergere le eventuali lacune esistenti.

Sempre sul piano normativo è stata avanzata proprio di recente dal sottosegretario Ferraresi una richiesta in Commissione Giustizia al fine deliberare un'indagine conoscitiva congiunta con la Commissione Affari sociali sul sistema di gestione dei minorenni sottratti illegittimamente alle famiglie di origine con le relative audizioni. L'impegno portato avanti in questa direzione si manifesta anche attraverso la necessaria interlocuzione con il Ministero della famiglia, già avviata e rinnovata proprio di recente.

L'obiettivo che si intende realizzare è quello di proteggere i minori e di garantire che lo Stato li accompagni nel difficile percorso delle proce-

ture di affidamento attraverso un sistema costruito su garanzie e tutele e su quelle informazioni che andranno a costituire la banca dati integrata come base di verifica immediata dello stato del procedimento giurisdizionale.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 ottobre 2019)

---

VITALI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, reca "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

l'articolo 48, comma 2, prevede che al personale della carriera dirigenziale penitenziaria "fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n.63, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente";

la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", all'articolo 40 prevede che "al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato (...). Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto";

ad oggi, nonostante le norme, ai dirigenti penitenziari continuano ad essere applicati altri istituti, quali l'obbligo di far rilevare la propria presenza all'ingresso e all'uscita dalla sede di lavoro e la necessità di essere autorizzati allo svolgimento dello straordinario, peraltro concesso in misura assolutamente risibile;

nella circolare del capo della Polizia n. 557/910/S.M./2.100, del 22 dicembre 2017, avente ad oggetto "Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato", si prevede che i funzionari "certificheranno con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato";

contrariamente a ciò, l'amministrazione penitenziaria pretende dai suoi dirigenti penitenziari una condotta a giudizio dell'interrogante del tutto inopportuna che mal si coniuga con le funzioni direttive svolte: funzioni che non possono avere un orario predeterminato, atteso che la funzione di dirigente e di direttore è chiamata alle sue responsabilità anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro;

il legislatore ha inteso equiparare l'attività svolta dalla dirigenza penitenziaria, in assenza del contratto, alla disciplina giuridica ed economica della Polizia di Stato,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga predisposta, anche per l'amministrazione penitenziaria, una circolare chiarificatrice sulla questione dell'orario di lavoro e dello straordinario, in modo da migliorare le delicate funzioni dei dirigenti penitenziari.

(4-02002)

(23 luglio 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, nel fare riferimento alle disposizioni normative vigenti per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, tra cui l'art. 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che equipara il personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato, lamentando che, a tutt'oggi, ai dirigenti penitenziari viene applicato l'obbligo di far rilevare la propria presenza all'ingresso e all'uscita dal luogo di lavoro, contrariamente a quanto avviene per la Polizia di Stato, i cui funzionari, in virtù di una circolare del 22 dicembre 2017, certificano con autodichiarazione l'orario di lavoro osservato e le eventuali ore di straordinario svolte, chiede di sapere quali misure il Ministro della giustizia intenda adottare affinché venga predisposta, anche per l'amministrazione penitenziaria, una circolare chiarificatrice sulla questione dell'orario di lavoro e dello straordinario, in modo da migliorare le delicate funzioni dei dirigenti penitenziari.

Va considerato in premessa che, nelle more della definizione del procedimento negoziale di cui agli artt. 20 e seguenti del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è stata emanata la circolare 13 giugno 2007, n. 188490, relativa alla dirigenza penitenziaria, con cui è stato previsto che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è stato stabilito l'impiego di strumenti che ne consentano la rilevazione, anche al fine di determinare la spettanza dei buoni pasto e del lavoro straordinario.

Ciò posto, alcuna criticità, allo stato, è ravvisabile rispetto al sistema di rilevazione delle presenze, giacché pienamente conforme all'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a mente del quale "Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze".

A suffragare ulteriormente quanto si sostiene converge l'autorevole parere n. 2555/2010 in tema di "Sistemi di rilevazione automatica delle presenze", con cui il Consiglio di Stato, investito dal Ministero dell'interno proprio della questione relativa all'applicabilità al personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza della normativa in tema di contenimento delle spese per lavoro straordinario *ex lege* n. 244 del 2007, ha sostanzialmente ritenuto che non sussistono esenzioni al meccanismo generale di cui all'art. 3 della citata legge, esprimendosi nei termini che seguono "non sussistano esenzioni al meccanismo generale previsto dall'art. 3, comma 83, della legge finanziaria 2008, derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza (Polizia di Stato e oltre forze di Polizia o Corpo nazionale dei vigili del Fuoco)", con l'ulteriore precisazione secondo cui "Tali conclusioni, naturalmente, non possono essere portate fino alle estreme conseguenze di talché debba richiedersi la rilevazione automatica anche qualora la modalità del servizio espletato escluda *ex se* la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti automatici. Rientrerà evidentemente nella valutazione dell'amministrazione l'individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi"; in senso analogo risulta essersi orientato l'ARAN il 30 maggio 2017 su fattispecie

Ne consegue, in sostanza, che le regole tuttora adottate ed applicate per le esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione, si rivelano del tutto conformi alle disposizioni vigenti, nonché ai principi di trasparenza e funzionalità dell'azione amministrativa.

Va comunque rimarcata, in conclusione, la particolare attenzione e sensibilità con cui il Ministero della giustizia guarda alle varie problematiche dell'intero personale dell'amministrazione penitenziaria, perseguendo sotto molteplici profili (sicurezza, logistica, formazione, carriere) l'obiettivo di un sensibile e progressivo innalzamento degli *standard* qualitativi delle loro condizioni di lavoro e del loro benessere psico-fisico.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(18 ottobre 2019)

---